

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Persona giuridica, eccezione di incompetenza territoriale, comparsa di risposta, mancata contestazione della sussistenza del criterio di cui all'art. 19 c.p.c., comma 1, u.p.**

*In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.5.2015, n. 10509**

*...omissis...*

Considerato in diritto

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della requisitoria;

che le osservazioni contenute in memoria non sono idonee a mettere in discussione le argomentazioni del P.M.;

che, in particolare, quanto all'efficacia della sanatoria ex nunc, ai fini della applicazione del criterio della prevenzione, la ricorrente mira a mettere in discussione la giurisprudenza di legittimità cui si riferisce il P.M. e che il Collegio condivide, senza offrire argomenti idonei di approfondimento;

che, quanto alla possibilità di impugnare con regolamento di competenza l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la relativa eccezione, la ritenuta impossibilità da parte della ricorrente per essere stata emessa l'ordinanza senza la preventiva precisazione delle conclusioni, non incide sulle conclusioni di rigetto, atteso che le stesse richieste del pubblico ministero sono basate anche su altre argomentazioni e l'interpretazione fatta della suddetta ordinanza per sostenerne l'impugnabilità non è decisiva ai fini della conclusione del rigetto del ricorso;

che, infatti, con riferimento alla mancata eccezione della incompetenza territoriale rispetto a tutti i profili, è assorbente la circostanza che nella comparsa di costituzione e risposta della C. dinanzi al Tribunale di Napoli l'eccezione fu sollevata solo in riferimento al primo periodo e non anche in riferimento al secondo periodo dell'art. 19 c.p.c., comma 1, non risultando che si sia anche contestata l'assenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio da parte della CFC; che, invece, costituisce principio consolidato quello secondo cui In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito. (Cass. n. 26094 del 2014);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del regolamento seguono la soccombenza.

p.q.m.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3, il 11 marzo 2015.